



N. 2469-A

Relazione orale

Relatori COLLINA e RIPAMONTI

**TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE
PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

Comunicato alla Presidenza il _____

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
e dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)**

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente Pag.
- della 2^a Commissione permanente Pag.
- della 5^a Commissione permanente Pag.
- della 14^a Commissione permanente Pag.
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag.

Disegno di legge: testo proposto dalla Commissione Pag.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

sul disegno di legge

Roma, 22 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2,
 - alla lettera *h*), sarebbe opportuno precisare, già tra i principi di delega, se il monitoraggio dei costi costituisca un obbligo in capo all'ente locale o se si preveda che sia svolto da soggetti terzi;
 - alla lettera *v*), in merito alla definizione degli interventi sostitutivi del Governo, si invita a precisare che il riferimento all'articolo 120 della Costituzione è, nello specifico, al secondo comma;

- all'articolo 32, si invita la Commissione di merito innanzi tutto a valutare la possibilità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1, in quanto privo di portata normativa: rientra infatti nell'autonomia delle Camere la disciplina delle procedure da seguire nelle nomine di loro competenza. Inoltre, rientra nella stessa autonomia l'individuazione dell'organo competente a disciplinare tali procedure: il testo andrebbe perciò quanto meno riformulato ponendo come soggetto: "Le Camere". In concreto, infine, si nota come per talune Autorità vi sia una vera e propria elezione di componenti da parte dei due rami del Parlamento, il che rende di per sé inapplicabile il modello di una commissione tecnica per la selezione delle candidature.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su emendamenti

Roma, 12 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e da 3 a 18 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, a condizione che sia riformulato prevedendo una delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo contenente il testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici locali;

- sull'emendamento 8.8 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo ivi previsto;

- sull'emendamento 14.1 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio farmaceutico digitale nazionale;

- sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e da 3 a 18 il parere è non ostativo.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e agli articoli da 19 a 32.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su ulteriori emendamenti

Roma, 21 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e articoli da 19 a 31 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/2, al comma 7, il parere non ostativo è condizionato alla specificazione dello strumento normativo con il quale il Governo è chiamato a determinare i parametri per stabilire la proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari;
 - sui subemendamenti 2.0.1000/7 (testo 2) e 2.0.1000/13 il parere è non ostativo, ad eccezione, per entrambi, della lettera *b*), capoverso "2.", sul quale il parere è contrario in quanto contiene una disposizione di delega priva di principi e criteri direttivi;
 - sui subemendamenti identici 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56, il parere è non ostativo, a condizione che il riferimento "all'articolo della presente legge" sia così sostituito: "all'articolo 2 del presente decreto";
 - sul subemendamento 2.0.1000/62 il parere è non ostativo, ad eccezione della lettera a), sulla quale il parere è contrario;
 - sui subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67 il parere è non ostativo a condizione che il riferimento alle "modalità di cui al precedente articolo 2-ter" sia integrato includendo un espresso riferimento anche ai termini;
 - sul subemendamento 2.0.1000/69 si osserva che occorre rettificare il riferimento al comma 01 dell'articolo 2-*bis*, non presente nell'emendamento 2.0.1000;
- su restanti emendamenti il parere è non ostativo;
- Sugli emendamenti riferiti all'articolo 32 l'esame resta sospeso.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su ulteriori emendamenti

Roma, 10 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.13 (testo 2), parere non ostativo, osservando che occorrerebbe indicare il Ministro o i Ministri proponenti decreti legislativi;
- sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su ulteriori emendamenti

Roma, 17 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su ulteriori emendamenti

Roma, 24 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 24.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

su ulteriori emendamenti

Roma, 25 maggio 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 11.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: FIAMMETTA MODENA)

Roma, 23 febbraio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 13 aprile 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12, e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.

Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensori: DELL'OLIO e TOSATO)

sul testo del disegno di legge

Roma, 16 marzo 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, viene confermato che l'Autorità di sistema portuale svolgerà le procedure di gara nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio presenti a legislazione vigente;

- con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), in tema di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, viene escluso che vi possano essere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista rinegoziazione, funzionale ad adeguare la durata della concessione ai tempi di espletamento delle procedura di gara, determina non solo la continuità della riscossione dei canoni convenzionalmente previsti in favore dell'ente concedente, ma un loro incremento, in considerazione della necessità di tenere conto, nell'ambito della predetta rinegoziazione, "del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza";

- con riguardo all'articolo 6, comma 2, lettere d) ed l), recanti criteri direttivi della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, si conferma che, conformemente all'apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo e alle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, per gli adempimenti previsti dalle deleghe stesse, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- con riguardo all'articolo 7, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla sanzione nella misura del 2 per cento delle risorse riconosciute alla regione a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, nel caso in cui la regione non rispetti l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene precisato che il riferimento della relazione tecnica a tale sanzione nella misura del 2 per cento rappresenta un mero refuso e che l'applicazione di tale decurtazione non è prevista nelle disposizioni contenute nell'articolo in commento;

- in relazione all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, si rappresenta che la riduzione della durata minima dell'accordo con il gestore pubblico o privato del servizio a due anni può consentire da un lato alle utenze non domestiche di poter modificare, in relazione anche all'andamento del mercato e dell'offerta da parte del gestore privato, il soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti con maggiore frequenza senza perciò rimanere obbligato per tempi lunghi e al medesimo costo del servizio; dall'altro lato, la disposizione potrà comportare per i comuni o il gestore pubblico

l'esigenza di dimensionare il servizio in relazione alle utenze non domestiche da servire, variando di fatto i quantitativi di rifiuti da gestire e la frequenza della raccolta: a tal fine, i Comuni, ovvero i gestori del servizio, nell'ambito della organizzazione del servizio (il cui affidamento usualmente ha una durata non inferiore ai 15 anni) e nella predisposizione del correlato Piano Economico Finanziario, potranno valutare preventivamente eventuali scostamenti, rendendo altresì il servizio flessibile e adattabile alle esigenze che via via potrebbero presentarsi: in ogni caso, si fa presente che i costi di gestione dei rifiuti sono coperti da tariffa, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- con riguardo all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, si conferma che il riferimento agli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) è mirato a evitare che la proposta eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), possa portare a nuovi disagi distributivi, con conseguente ricorso a farmaci più costosi e riflessi onerosi a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La nuova formulazione relativa al sistema di autorizzazione alla distribuzione, che si realizzerebbe sulla base degli indirizzi forniti da AIFA in accordo con le regioni, è volta a evitare il rischio di una deregolamentazione sostanziale del settore, garantendo sia l'assortimento di medicinali adeguato alle esigenze del territorio sia il rispetto del livello minimo di dotazione di medicinali che ciascun distributore deve garantire sulla base di quanto indicato da AIFA;

- con riferimento all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, viene osservato che la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158 del 2012 rappresenta ciò che dovrebbe essere il regolare sviluppo della commercializzazione di un medicinale, all'esito del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ovvero la richiesta di classificazione del medicinale da parte dell'azienda farmaceutica, anche ai fini della rimborsabilità: si aggiunge che procrastinare il procedimento di classificazione e di rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale non comporta alcun vantaggio in termini economici, diversamente da quanto potrebbe garantire una negoziazione sviluppata sui principi concorrenziali di confronto fra più prodotti e svolta in tempi certi, come previsto dalla modifica normativa proposta;

- in relazione all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, si rappresenta che la motivazione per cui nella Relazione tecnica i prezzi appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni risiede nel fatto che nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 è stata correttamente presa in considerazione, per il prodotto "plasma da aferesi" la tariffa di 142 euro, come riportato all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (per la precisione la tariffa dell'accordo è pari a 141,17 euro), per il quale al punto 11) l'applicazione dei prezzi unitari di cessione decorre dal 1° gennaio 2022. Tale accordo aggiorna l'accordo del 20 ottobre 2015, nel cui allegato 1 la tariffa stabilita per il "plasma da aferesi" ammontava a 172 euro, prezzo unitario di cessione applicato dalle Regioni e dalle Province autonome fino al 31 dicembre 2021: ciò posto, il calcolo delle risorse finanziarie di 6 milioni di euro l'anno a partire dal 2022 è corretto alla luce dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 del prezzo unitario di cessione stabilito, nel caso di specie, dall'allegato 1 dell'Accordo del 17 giugno 2022, vale a dire euro 142,00 X 42.000 unità di plasma da aferesi = euro 5.964.000;

- per quanto concerne l'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, in relazione al criterio di cui alla lettera c), che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di Collegamento, con l'attribuzione delle funzioni essenziali previste dal regolamento europeo di riferimento, viene sostenuto che, in ragione della natura e dell'oggetto delle funzioni assegnate all'Ufficio, l'Amministrazione individuata possa ragionevolmente provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente e che la prevista assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie

competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia sufficiente a permettere l'operatività prevista dell'Ufficio. Per il criterio di cui alla lettera h), sulla revisione dell'apparato sanzionatorio, non si ritiene operabile, in ragione della formulazione del medesimo, una valutazione *ex ante* che dipenderà dall'operazione di revisione effettuata dal legislatore delegato, fermo restando che la formulazione di invarianza finanziaria tiene conto dei possibili bilanciamenti che potrebbero derivare dalla revisione del sistema sanzionatorio e, quanto alla riassegnazione, che le entrate da sanzioni hanno comunque carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Ciò posto, considerata la formulazione e la portata di alcuni dei criteri, e che, per alcuni profili, non pare agevole un'individuazione *ex ante* degli oneri e delle relative coperture, la relazione tecnica ha previsto, a garanzia, che qualora si determinassero nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione all'interno del decreto delegato, il medesimo possa entrare in vigore solo contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le relative risorse finanziarie. Alla luce di tali considerazioni, viene condivisa la necessità di inserire la formula esplicitata in relazione anche all'interno del testo normativo;

- con riferimento all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato si rinvia a quanto asserito nella relazione tecnica secondo cui "dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di *enforcement* dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge", dall'altro si segnala che l'Autorità provvede al proprio fabbisogno finanziario, in piena autonomia, secondo la disciplina normativa dettata dall'articolo 10, commi 7 e 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ossia mediante il sistema contributivo posto interamente a carico dei soggetti vigilati, e senza oneri per il bilancio dello Stato: si conferma pertanto l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già disponibili per far fronte ai nuovi compiti previsti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 26, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Il parere è reso, altresì, nel presupposto che, in relazione all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale, dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri, ancorché indiretti, a carico della finanza pubblica.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensori: DELL'OLIO e TOSATO)

sugli emendamenti

Roma, 12 aprile 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensori: DELL'OLIO e TOSATO)

sugli emendamenti

Roma, 13 aprile 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 6.104 (testo 2) e 7.21 (testo 2), riferiti agli articoli 6 e 7, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.26 e 7.27, il cui esame resta sospeso.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 4 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 20 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.7, 8.8, 8.0.100, 13.0.5, 15.6, 15.9, 15.11, 16.0.2, 16.0.6, 17.0.2, 18.21, 18.25, 18.0.23 e 18.0.24.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 20, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.17, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.21 (testo 2), 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.32, 12.0.1, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)], 13.12, 13.27, 13.27 (testo 2), 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 14.0.1, 15.4, 15.5, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.10, 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 (testo 2), 16.0.7, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.0.1, 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.6, 17.0.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.25 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.23 (testo 2), 18.0.24 (testo 2), 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 19.7, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20 e 20.2 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 11 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 21 alla fine, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9, 21.0.10, 23.7, 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13, 23.14, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.12, 24.11 (testo 2), 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.0.1, 24.0.1 (testo 2), 24.0.3, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.5, 25.0.6, 25.0.7, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.13 (testo 2), 27.13 (testo 3), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.20, 27.0.22, 27.0.23, 27.0.26, 27.0.28, 27.0.28 (testo 2), 27.0.29, 29.6 (testo 2), 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 31.1 (testo 2), 31.0.1, 31.0.2, 32.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, il cui esame resta sospeso.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 18 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.2 (testo 2), 3.8 (testo 2), 5.12 (testo 2), 10.17 (testo 2), 13.6 (testo 3), 15.5 (testo 2), 17.13 (testo 2), 18.9 (testo 2), 18.0.23 (testo 4), 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2).

A rettifica del parere reso nella seduta del 12 aprile, l'esame resta sospeso sulle proposte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.8 (già 3.0.4).

Altresì, a rettifica del parere reso nella seduta del 13 aprile, l'esame resta sospeso sulla proposta 7.21 (testo 2), mentre, sull'emendamento 11.1, a rettifica del parere reso nella seduta del 4 maggio, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), di una clausola di invarianza finanziaria.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 24 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.10 (testo 2) e 6.13 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 25 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 11, nonché da 19 a 27, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.20, 21.0.4, 23.14, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.3, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.22, 27.0.23 e 27.0.26.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2), mentre l'esame resta sospeso sulle proposte 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13 e 11.0.14.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OLIO)

sugli emendamenti

Roma, 26 maggio 2022

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 31 e 32 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/54, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/66, 2.0.1000/67, 2.0.1000/70, 2.0.1000/72, 2.0.1000/76, 2.0.1000/78, 2.0.1000/79, 2.0.1000/87, 2.0.1000/92, 2.0.1000/93, 2.0.1000/96, 2.0.1000/106, 2.0.1000/169, 2.0.1000/170, 2.0.1000/173, 2.0.1000/174, 2.0.1000/175, 2.0.1000/176, 2.0.1000/179, 2.0.1000/188, 2.0.1000/190, 2.0.1000/192, 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203, 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204, 2.0.1000/205, 2.0.1000/206, 2.0.1000/207, 2.0.1000/208, 2.0.1000/209, 2.0.1000/210, 2.0.1000/211, 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214, 2.0.1000/215, 2.0.1000/216, 2.0.1000/218, 2.0.1000/219, 2.0.1000/220, 2.0.1000/224, 2.0.1000/225, 2.0.1000/226, 2.0.1000/228, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/232, 2.0.1000/233, 2.0.1000/234, 2.0.1000/235, 2.0.1000/237, 2.0.1000/238, 2.0.1000/236, 2.0.1000/240, 2.0.1000/241, 2.0.1000/242, 2.0.1000/243, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, 2.0.1000/258, 2.0.1000/260, 2.0.1000/261, 2.0.1000/262, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.3, 5.3 5.4, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (testo 2), 5.27, 5.28, 5.30, 5.30 (testo 2), 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.14, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10, 13.12, 13.27 (testo 2), 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 15.6 (testo 2), 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.6 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 31.0.1, 31.0.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 3), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4.

Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.1000, 3.17 (testo 2), 11.7 (testo 2), 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [già 27.0.30 (testo 2)].

Il parere è altresì non ostativo sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, incluso il 2.0.1000/1 (testo 2).

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GABRIELLA GIAMMANCO)

sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo

Roma, 16 marzo 2022

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in titolo e l'emendamento 2.0.1000;

considerato che il disegno di legge in titolo reca misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell'ordinamento dell'Unione europea, ritenuto dal PNRR un fattore essenziale al fine di favorire l'efficienza e la crescita dell'economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia;

considerato che la legge annuale sulla concorrenza costituisce un passaggio fondamentale per l'attuazione del PNRR, essendosi l'Italia impegnata ad adottare una legge annuale sulla concorrenza che migliori e semplifichi le normative di settore, ponendo un argine alla sovra-regolamentazione e rimuovendo ostacoli e vincoli alla concorrenza. La legge annuale per il 2021, secondo quanto concordato con il PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021), deve essere approvata, comprensiva anche degli strumenti attuativi e delegati, entro il 31 dicembre 2022;

valutato che le disposizioni contenute nel provvedimento danno quindi concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo M1C2-6);

valutato altresì che il disegno di legge in titolo è il primo di quattro disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui impegno pure figura all'interno del PNRR;

valutato che il provvedimento in titolo costituisce conseguentemente un coerente sviluppo e attuazione di impegni assunti con le istituzioni dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni.

Si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli interventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge prevedono, infatti, che l'esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del 31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l'entrata in vigore degli strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente quindi con la data del 31 dicembre 2022.

In riferimento all'articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in questa fase storica.

In riferimento all'articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere a un superamento e aggiornamento della normativa vigente di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conseguente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inoltre a tenere conto delle "raccomandazioni" in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplificazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza, ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall'autorizzazione. Ciò anche per limitare l'inquinamento atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il miglioramento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (*pooling*) dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell'ottica della massima integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea nonché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei mezzi di trasporto presenti nella città.

Con riferimento all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento all'individuazione delle responsabilità e degli obblighi degli operatori che, a vario titolo, intervengono nella catena della commercializzazione dei prodotti, compresi i venditori *online*. Tale riferimento è invece presente nel regolamento (UE) 2019/1020.

Con riferimento all'articolo 29, e all'introduzione della presunzione di dipendenza economica per l'impresa che utilizza i servizi forniti da una piattaforma digitale, valuti la Commissione di merito la coerenza con il regolamento (UE) 1150/2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*. L'introduzione di un diverso e più restrittivo regime nazionale – ferma restando la legge n. 192 del 1998 sulla dipendenza economica, che già potrebbe applicata a questi rapporti commerciali – appare, da un lato, contrastare con l'esigenza di prevedibilità e dall'altro sottoporrebbe a una disciplina diversificata gli intermediari che offrono servizi a utenti italiani, con evidenti riflessi sul principio europeo della libertà di stabilimento.

In riferimento all'articolo 2, sulla mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, è stato trasmesso per l'esame l'emendamento del Governo 2.0.1000. Con tale emendamento si recano disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.

Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la contrarietà della normativa italiana sulle concessioni

demaniali marittime alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli effetti sino al 31 dicembre 2023.

La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all'esigenza di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall'improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, così come l'emendamento provvede a delineare.

Con riferimento, quindi, all'emendamento del Governo 2.0.1000, la Commissione esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

Valuti la Commissione di merito la necessità di specificare – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo, né nelle relazioni di accompagnamento.

Va altresì osservato che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l'approvazione di questo disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GABRIELLA GIAMMANCO)

sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge

Roma, 31 marzo 2022

La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza:

parere contrario sugli emendamenti:

- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, in quanto volti a sopprimere l'articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, in contrasto con l'impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);

- 7.1, in quanto volto a sopprimere l'articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, in contrasto con l'impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);

- 27.0.20, in quanto incide sulla delega per il recepimento della direttiva 2019/1151 (modificando in tal senso l'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020), che è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183;

parere non ostativo con condizioni:

- sugli emendamenti 4.21, 5.4, 5.5, 5.27, 5.34, 5.40, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.4, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;

- sui subemendamenti 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/12, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/51, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/146, 2.0.1000/169, 2.0.1000/225, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/242, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/257, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;

parere non ostativo con osservazioni:

- sugli emendamenti 2.6 e 2.0.3, nonché sui subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/13, 2.0.1000/43, 2.0.1000/57, 2.0.1000/58, 2.0.1000/65, 2.0.1000/68, 2.0.1000/69, 2.0.1000/71, 2.0.1000/72, 2.0.1000/75, 2.0.1000/76, 2.0.1000/89, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/238,

2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, che perimetrano l'operatività dell'emendamento del Governo 2.0.1000 ai casi di scarsità del bene pubblico e di rilevanza economica transfrontaliera, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 (*Promoimpresa*);

- sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all'articolo cui erano riferiti;

- sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (*Digital Markets Act - DMA*), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l'accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio;

parere non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 32, sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 18, 27 e 29, nonché sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DAVIDE GARIGLIO)

Roma, 30 marzo 2022

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2469, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale “tutela della concorrenza” (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s); le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (articolo 117, terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma; si richiama in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale);

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia “tutela della concorrenza”, alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso “l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese” (sentenza n. 14 del 2004);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell’articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici; il comma 3 dell’articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea; il comma 1 dell’articolo 17, ai capoversi commi 4 e 9, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l’elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati; il comma 3 dell’articolo 23, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l’intesa, in sede di Conferenza unificata per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; il comma 2 dell’articolo 24 prevede l’intesa in sede di Conferenza unificata per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

anche il comma 3 dell’articolo 6 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione, nell’ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei principi di delega in materia di definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera d) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per

l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, lettera o); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri principi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione di parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano principi di delega analoghi ad alcuni dei principi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede, in base al comma 3 dell'articolo 6, il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata; si tratta in particolare, al comma 2, delle lettere b (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), c (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), q (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), r (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) t (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) z (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio);

il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede "l'intesa con" la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, si rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione "previa intesa in sede di"

sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito:

1. ad approfondire le osservazioni e le richieste di modifica pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali;
2. a sostituire all'articolo 6, comma 3, le parole: "di cui alle lettere d) e o)" con le seguenti: "di cui alle lettere b), c), d), o), q), r), t) e z)" e le parole da: "alle lettere a), b)" a "e z)" con le seguenti: "alle lettere a), e), f), g), h), i), l), m), n), p), s), u) e v)"

E con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire all'articolo 17, comma 1, capoverso comma 2 le parole: "d'intesa con la Conferenza" con le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza"

DISEGNO DI LEGGE N. 2469

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I
FINALITÀ**Art. 1.**
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;

b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;

c) garantire la tutela dei consumatori.

CAPO II
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA
NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I
FINALITÀ**Art. 1.**
(Finalità)

1. Identico:

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare **lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;**

b) *identica;*

c) *identica.*

CAPO II
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA
NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

Identico.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di

gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto

dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 4

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o

indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di

miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente

Art. 3.

(Concessione delle aree demaniali portuali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *(Concessione di aree e banchine)* – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto

trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *(Concessione di aree e banchine)* - 1. *Identico.*

della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema

concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

4. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

portuale, **o dove non istituite, le autorità marittime**, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Identico.

5. identico.

6. **Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.**

7. **Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.**

8. Identico.

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. **Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza.** Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».

Art. 4.

*(Concessioni di distribuzioni
del gas naturale)*

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima **nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241**, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Identico.

Art. 6.

*(Concessioni di distribuzioni
del gas naturale)*

1. identico:

a) identica;

b) identica;

disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore **aggiudicatario della gara** l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara **e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.**

2. Identico.

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento ».

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento

3. Identico:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a **sessanta** giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5,

tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

« *1-ter.1.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati

lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d*), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. Identico:

a) dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

"*1-ter.1.* Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche **sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e** in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, **tenendo conto della** valorizzazione economica dei canoni concessori **di cui al comma 1-quinquies** e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, **prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo**, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel

sull'entità degli investimenti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti **proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico.** Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre **2023**. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166»;

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente:

«*1-sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, applicano, ai fini dell'avvio delle predette procedure, anche le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre **2024**, ivi incluse quelle già scadute, le regioni **possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente** per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre **tre** anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, **stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali** oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "data successiva individuata" sono sostituite dalle seguenti: "data successiva eventualmente individuata".

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
E TRASPORTI

Art. 6.

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
E TRASPORTI

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. **I decreti legislativi** di cui al comma 1 sono **adottati**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identica;

b) **adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto**

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;

c) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea, e superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

d) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali **di rilevanza economica**, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle

conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, **prevedendo altresì** la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi **e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;**

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) identica;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione,

soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione **anticipata e qualificata**, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della

per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico **e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione**, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

soppressa;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza **pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;**

i) identica;

l) previsione di una disciplina che, in caso di **affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione** anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) identica;

disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi **di proprietà** e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

n) identica;

o) identica;

p) identica;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata **tutela** della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) identica;

s) identica;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e **quantità** del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) **previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;**

z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.

u) rafforzamento, **attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,** della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, **ivi compreso l'affidamento in house,** la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

soppressa;

v) identica.

3. **I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di**

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37,

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 9.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Identico.

comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara

ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

Art. 10.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

Identico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare *standard* qualitativi più elevati;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »;

b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

Art. 11.

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

Identico.

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Art. 10.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: «a fini conoscitivi» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dal comma 4»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, deliberano il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque

Art. 12.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

1. Identico:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3 le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e" sono soppresse;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare

giorni dalla ricezione nel proprio sito *internet* istituzionale »;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

CAPO IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 11.

(Colonnine di ricarica)

1. All'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « selezionare l'operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, ».

pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni."

b) identica.

CAPO IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 13.

(Colonnine di ricarica)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento.".».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di

rinnovo. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".

Art. 12.

(Servizi di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti

Art. 15.

(Servizi di gestione dei rifiuti)

Identico.

stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».

2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *I-bis.* L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati *standard* tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

I-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale ».

3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse.

Capo V

CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 13.

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei

Capo V

CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 16.

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Identico:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei

servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie »;

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta »;

servizi da **erogarsi**, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie **e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.**»;

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; **a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono**

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « e con le modalità di cui al comma 1-*bis* » e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, » sono soppresse.

definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) identica;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private ».

Art. 14.

(Distribuzione dei farmaci)

sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale i bilanci **certificati** e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 17.

(Distribuzione dei farmaci)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista ».

Art. 15.

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 16.

Identico.

Art. 18.

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. Identico.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « un'eventuale domanda » sono sostituite dalle seguenti: « una domanda »;

b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) ».

Art. 17

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. – *(Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale)* – 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.

2. In coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

Identico.

Art. 20

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

1. Identico:

« Art. 15. – *(Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale)* – 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani **proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti**, sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.

2. Identico.

plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei principi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Identico.

5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.
7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (*General european Official medicines control laboratories (OMCL) network* - GEON).
8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.
9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al
5. Identico.
6. Identico.
7. Identico.
8. Identico.
9. Identico.

raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.

10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ».

Art. 18.

(Selezione della dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

« 7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,

10. Identico.

11. Identico.

12. Identico .

Art. 21.

(Selezione della dirigenza sanitaria)

1. Identico:

tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.

In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i *curricula* dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito *internet* dell'azienda prima della nomina. I *curricula* dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati ».

dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto.

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e una semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

Capo VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 19.

*(Procedure per la realizzazione di
infrastrutture di nuova generazione)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera a) è *sostituita* dalla seguente:

« a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni

Capo VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 23.

*(Procedure per la realizzazione di
infrastrutture di nuova generazione)*

Identico.

documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità»;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto »;

b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 20.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene

Art. 24.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

Identico.

con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».

Art. 21.

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione,

Art. 25.

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

Identico.

offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

Art. 22.

(Norme in materia di servizi postali)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;

b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».

Capo VII

CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 23.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)

Art. 26.

(Norme in materia di servizi postali)

Identico.

Capo VII

CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 27.

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)

1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere

Identico.

a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e

correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

Art. 28.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

Identico.

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ».

Art. 26.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Art. 29.

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

Identico.

Art. 30.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

1. *Identico.*

a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;

b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza e

semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i principi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione;

c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea

e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;

e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;

f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;

g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita *online* o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;

i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE)

2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».

Capo VIII

**RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN
MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST**

Art. 28.

(Concentrazioni)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. **Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Art. 31.

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

Identico.

Capo VIII

**RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN
MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST**

Art. 32.

(Concentrazioni)

Identico.

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie »;

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni

caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: *a)* interessi e proventi assimilati; *b)* proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; *c)* proventi per commissioni; *d)* profitti da operazioni finanziarie; *e)* altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato

dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione ».

Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta ».

Art. 33.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. Identico:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere";

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni

specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

Art. 30.

(Procedura di transazione)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14-ter è inserito il seguente:

«Art. 14-quater. – *(Procedura di transazione)* – 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. L'Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: *a)* gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; *b)* gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; *c)* versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; *d)* la forcilla delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne

Art. 34.

(Procedura di transazione)

Identico.

abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione agli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità.

4. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

5. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entità della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, da accordare in caso di completamento con successo della procedura ».

Art. 31.

(Poteri istruttori)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

Art. 35.

(Poteri istruttori)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente »;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. **Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.**

2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. **L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa.** Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente »;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. **Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.**

2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente ».

Capo IX

NOMINE NELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Art. 32.

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ogni soggetto competente alla nomina istituisce una « Commissione tecnica per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti », di seguito denominata « Commissione ». Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.

2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. **L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa.** Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. ».

Capo IX

NOMINE NELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Art. 32.

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)

Soppresso.

2. Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.

3. La Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, la Commissione può procedere ad audizioni dei candidati. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al primo periodo devono avvenire con congruo anticipo.

4. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità di cui al comma 1, i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa ai sensi del comma 3.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di

entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.

Art. 36.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.